

IL TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Focus a cura di: **Fabio Russian**

Responsabile dell'Ufficio Privacy Sicurezza & Controlli
della Ugl Credito di Udine




*I*n occasione del passaggio ad una nuova azienda (sia per dimissioni e nuova assunzione che per cessione del contratto esistente), il lavoratore ha il diritto di conservare la contribuzione pensionistica complementare (contenuta in un Fondo Pensione negoziale – come solitamente accade nel settore del credito – o un Fondo Pensione aperto o un Piano Individuale Pensionistico c.d. PIP) e trasferirla presso un'altra forma pensionistica complementare, solitamente quella esistente presso il nuovo datore di lavoro onde poter usufruire della relativa contribuzione aziendale.

La posizione trasferibile è costituita dall'intero importo maturato per effetto dei versamenti sia del lavoratore (contribuzione individuale e/o TRF) che dell'azienda.

La fattispecie di questa "portabilità" è regolata innanzitutto dall'art. 14 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 che disciplina le forme pensionistiche complementari, il quale prevede altresì che:

- gli Statuti e i Regolamenti delle predette forme non possano contenere, a pena di inefficacia, alcun tipo di limitazione o aggravio economico volto a costituire un ostacolo alla portabilità stessa;
- Il trasferimento sia esente da oneri fiscali;
- Il trasferimento debba avvenire entro sei mesi dalla data dell'istanza del lavoratore;
- sia ammessa l'applicazione di modeste commissioni amministrative che devono essere indicate nella Nota Informativa pubblicata da ogni forma pensionistica.



Abi, Ania, Assofondipensione, Assogestioni e Assoprevidenza, di concerto con il Ministero del Lavoro e la Covip, hanno sottoscritto nel 2008, con una successiva revisione nel 2010, le "Linee Guida per la gestione dei trasferimenti" le quali, muovendo dal predetto Decreto, definiscono delle procedure amministrative uniformi applicabili a tutte le forme pensionistiche associate alle organizzazioni firmatarie. Per stabilire se la propria forma pensionistica aderisce alle Linee Guida è possibile consultare il sito www.mefop.it o quelli delle predette organizzazioni.

L'adesione all'accordo da parte della forma pensionistica cedente e cessionaria consente al lavoratore di:

- presentare la domanda di trasferimento, utilizzando una modulistica già standardizzata, alla forma pensionistica alla quale è iscritto (cedente), la quale si incaricherà di comunicare tutti i dati necessari alla nuova forma prescelta (cessionaria);
- usufruire di un iter preconstituito che prevede tempi definiti sia per la presa in carico della pratica che per il trasferimento della posizione;
- godere della massima trasparenza e tracciabilità delle comunicazioni fra le parti coinvolte.



Da notare che, anche a prescindere dal cambio del datore di lavoro, il citato Decreto n. 252/2005 permette al lavoratore, purché sia iscritto da almeno due anni ad una forma pensionistica complementare, la facoltà di trasferire liberamente la propria posizione verso qualsiasi altra forma.

Le forme aderenti alle Linee Guida consentono di derogare a detto limite biennale qualora:

- il lavoratore abbia maturato il diritto alla prestazione ed intenda avvalersi delle condizioni di erogazione migliorative praticate da un'altra forma pensionistica complementare;
- qualora il Fondo Pensione Aperto o il PIP al quale il lavoratore è iscritto introduca un peggioramento rilevante delle condizioni economiche o modifiche statutarie che interessino in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo (ad esempio una modifica del profilo di rischio da prudente/obbligazionario ad aggressivo/azionario).

Per completezza di trattazione, va rilevato che il Decreto n. 252/2005 consente al lavoratore, in casi particolari, anche la facoltà di riscattare la propria posizione pensionistica complementare.

Il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, è ammesso:

- nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comportino l'inoccupazione per un periodo di almeno 12 mesi ma non superiore a 48 mesi;
- in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità e Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o straordinaria.

Il riscatto totale della posizione individuale maturata è ammesso:

- in caso di decesso (a favore degli eredi o dei beneficiari indicati dal lavoratore);
- nei casi di invalidità permanente che comportino la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
- nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi purché anteriore al quinquennio che precede la maturazione dei requisiti di accesso alla prestazione pensionistica complementare.